

COMUNE DI BELMONTE CALABRO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO :
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ'

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere :

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali ;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare ;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e dal Comando della Polizia municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 3

Allegati alla domanda

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali, o provinciali, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali, o provinciali che attraversano il territorio comunale ; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici ed i disegni illustrativi indicanti.
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità ;
 - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno ;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamenti che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/1992, n° 495.

Articolo 4

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :
 - a) Il Comando della polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole ;
 - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare predisposto dal competente organo di cui all'Art. 38 del presente regolamento, sulla base di un disciplinare tipo, previamente, da questi sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale ;
 - c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblici.

2. Il luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Articolo 5

Uso dell'autorizzazione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 6

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno 20 giorni liberi prima della scadenza di un'autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Articolo 7

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 11

Sorgente luminosa

1. Per “sorgente luminosa” s’intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 12

Cartello

1. Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 13

Striscione, locandina e stendardo

1. Per “striscione” “locandina” e “stendardo” s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante in una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 14

Segno orizzontale reclamistico

1. Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

